



## **PROVINCIA DI GENOVA**

### **Area 11**

010/5499649-5499635

## **RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECHNICHE E ALLE ALTRE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO**

### **1. BENEFICIARI**

I proprietari o i conduttori dei fondi che abbiano subito danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle:

- produzioni agricole;
- produzioni zootecniche;
- opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.

### **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

- **Modulistica**

La denuncia dei danni deve essere presentata compilando il modulo scaricabile dal presente sito (*Modulo Risarcimento Danni*) o reperibile presso le Associazioni di categoria, le Comunità Montane, i Comuni e gli Enti Parco.

- **Inoltro della richiesta**

La richiesta di risarcimento, debitamente compilata, può essere consegnata direttamente a mano dall'interessato presso gli Uffici dell'Area 11 –Sviluppo sostenibile e risorse naturali - siti in Via G. Maggio, 3 Genova Quarto.

La richiesta può essere altresì inoltrata tramite le Associazioni di categoria, le Comunità Montane, i Comuni e gli Enti Parco e/o, infine, tramite il servizio postale con lettera raccomandata.

Le denunce che non vengono consegnate di persona agli Uffici provinciali dovranno essere corredate di fotocopia fronte retro di un documento d'identità, in corso di validità, del denunciante.

- **Compilazione della richiesta**

La domanda deve essere debitamente compilata in ogni sua parte indicando:

- a. Tutte le generalità del richiedente, compreso l'indirizzo e l'eventuale recapito telefonico. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli sono inoltre tenuti a compilare in ogni parte le voci indicate nel modulo riguardante: partita I.V.A., registrazione Camera di Commercio, registrazione I.N.P.S.
- b. La data di danneggiamento (giorno, mese e anno);
- c. La localizzazione del fondo sul territorio specificando se lo stesso ricada in zone di divieto venatorio o in un ambito territoriale di caccia;
- d. La qualità delle colture danneggiate, nonché i capi predati o il tipo di opera;
- e. L'entità (superficie/volume/numero di piante e/o capi di bestiame) e la percentuale del danno;
- f. L'indicazione delle strade d'accesso al fondo in questione;
- g. La forma di liquidazione dei danni accertati che può avvenire:
  - mediante quietanza presso Agenzia CA.RI.GE. più vicina al luogo di residenza;
  - mediante accredito diretto sul proprio conto corrente bancario. In questo caso il richiedente deve indicare gli estremi relativi il nome della Banca, l'Agenzia di riferimento e il numero del proprio Conto Corrente bancario

- **Termini per la presentazione della richiesta**

Il termine per l'inoltro della denuncia non potrà essere superiore a 10 (dieci) giorni dalla data del danno pena il non accoglimento della stessa.

L'interessato, qualora i prodotti fossero in avanzato stato di maturazione e pertanto urgente la loro raccolta o, nel caso di predazioni di capi di bestiame per i quali è necessario l'accertamento, fermo restando l'invio della denuncia, dovrà darne immediata comunicazione telefonica agli Uffici (010/5499649).

- **Verifica dei danni**

L'Amministrazione Provinciale, tramite personale appositamente incaricato, provvederà al relativo sopralluogo per la stima del danno. Per consentire le opportune verifiche e la conseguente valutazione ai fini del risarcimento, il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a non modificare la situazione esistente.

### **3. AVVERTENZE**

1. NON VERRANNO RISARCITI I DANNI IL CUI AMMONTARE COMPLESSIVO RISULTI DI IMPORTO INFERIORE A € 80,00# (£.154.901#).
2. L'IMPORTO DEI RISARCIMENTI VIENE DETERMINATO SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI, APPLICANDO ALLE OPERE ED AI PRODOTTI AGRICOLI DANNEGGIATI LA PRODUTTIVITÀ E I RELATIVI PREZZI DESUNTI DA TESTI E PUBBLICAZIONI NAZIONALI E LOCALI SPECIALIZZATI ED UFFICIALMENTE RICONOSCIUTI.
3. PER I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI E' PREVISTO IL RISARCIMENTO DEL 100% DEL VALORE DEL DANNO ACCERTATO. PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI L'IMPORTO DEL RISARCIMENTO È PARI AL 60% DEL VALORE DEL DANNO ACCERTATO.